

	ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA	
	VERBALE DI GARA	
	OGGETTO: GARA INFORMALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO	
	DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE PRESSO IL COMPLESSO	
	FORESTALE DEL GOCEANO.	
	L'anno duemilanove, il giorno ventisei del mese di Febbraio, alle ore 12,00, presso	
	la sede dell'Ente Foreste della Sardegna, in viale Merello n.86 in Cagliari	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione n. 164 del 23/12/2008 veniva indetta gara informale ai sensi	
	del combinato disposto dell'art. 17 comma 1 punto 23 e dell'art. 3, punto 8, del	
	Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia" dell'Ente	
	Foreste della Sardegna (approvato con delibera del C.d.a n. 86 del 17.12.2003 e	
	pubblicato sul BURAS n. 26 del 23/08/2004) per la realizzazione di un impianto di	
	videosorveglianza da installare presso il complesso forestale del Goceano;	
	- con nota prot. 2058 del 17/02/2009, è stata nominata la commissione di gara	
	per la valutazione delle offerte relative alla procedura in oggetto;	
	- nella seduta di gara del 17/02/2009 la commissione ha disposto l'ammissione	
	con riserva della ditta CSE di Giuseppe Muredda, al fine di verificare se il respon-	
	sabile tecnico, in quanto soggetto diverso dal direttore tecnico, sia tenuto in base	
	all'art 38 D.Lgs. n. 163/2006 alla presentazione delle dichiarazioni circa l'assenza	
	delle cause ostative di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 lett. b e c;	
	- con verbale di gara del 17/02/2009, la commissione ha dichiarato prima delle	
	migliori offerte quella della ditta CSE di Giuseppe Muredda che ha offerto il mag	
	gior ribasso sulla base d'asta;	
	- si rende ora necessario verificare le cause dell'ammissione con riserva della CSE	
	1	

	per disporre eventualmente l'aggiudicazione provvisoria;	
	CIO' PREMESSO	
	La commissione ritiene, sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza che	
	solo la mancata dichiarazione del direttore tecnico, così come espressamente pre-	
	visto dall'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, può giustificare l'incompletezza della dichia-	
	razione di insussistenza di cause impeditive previste dalla stessa norma e, quindi,	
	l'esclusione dalla gara della concorrente.	
	Anche aderendo all'orientamento secondo il quale il criterio interpretativo da se-	
	guire, per individuare il soggetto tenuto alla dichiarazione sostitutiva, consiste nel	
	ricercare, al di là di posizioni soggettive formalmente definite, quali siano i soggetti	
	dotati di potere di rappresentanza, nel caso di cui trattasi, si arriva a concludere	
	che la dichiarazione non dovesse essere resa dal responsabile tecnico.	
	Infatti, dall'esame della visura ordinaria dell'impresa rilasciata dalla C.I.A.A. di Ori-	
	stano, risulta che gli unici poteri conferiti al responsabile tecnico sono quelli ine-	
	renti l'esercizio delle attività di cui alle lettere A,B,C L. n. 46/1990.	
	In considerazione di quanto sopra, la Commissione scioglie la riserva e dispone	
	l'aggiudicazione provvisoria alla ditta CSE di Giuseppe Muredda.	
	Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto	
	dai componenti la commissione e trasmesso, unitamente a tutti gli atti inerenti la	
	gara di cui all'oggetto, al Direttore del Servizio Innovazione Tecnologica per gli	
	adempimenti di competenza.	
	Il presente atto occupa numero 2 facciate di foglio uso bollo.	
	F.to Michela Deiana	
	Giulia Pinna	
	Fabrizio Corda	
	2	